



UNIONE SPORTIVA MALONNO ASD

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001

ALLEGATO 1
Codice Etico

Premessa

Unione Sportiva Malonno ASD è una società sportiva avente sede legale in Malonno (BS), Via Giovanni Ferraglio SNC, codice fiscale 01853440178 e partiva IVA 00659490981.

1. GUIDA ALL'USO DEL CODICE Destinatari del Codice Etico

1.1. Sono “Destinatari” del Codice Etico gli Amministratori, i responsabili interni, gli atleti, le Risorse umane delle aree sportive e non sportive, nonché gli Altri collaboratori, anche occasionali, di Unione Sportiva Malonno.

1.2. Con “Atleti”, ai fini del presente Codice si intendono gli atleti delle prime squadre e delle giovanili i cui componenti, minorenni, siano in grado di comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni.

1.3. Con “Risorse umane” si intende l’insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell’organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.

1.4. Con “Altri collaboratori” si intendono, ad esempio, gli osservatori, gli agenti e gli intermediari, nonché altri collaboratori occasionali di Unione Sportiva Malonno a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale.

1.5. Sono, altresì, soggetti all’osservanza del Codice Etico i “Fornitori”, i “Licenziatari”, i partner commerciali e societari (di seguito anche “Partner”) e gli “Altri soggetti” con i quali Unione Sportiva Malonno intrattiene rapporti contrattuali, nonché chiunque svolga attività in nome e per conto di Unione Sportiva Malonno o sotto il controllo della stessa, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

1.6. I Destinatari sono obbligati a osservare i principi contenuti nel Codice Etico, per quanto a loro applicabili, e sono sottoposti a sanzioni per la violazione delle sue disposizioni. Le sanzioni dipendono dal tipo di rapporto che li lega a Unione Sportiva Malonno.

Diffusione e conoscenza del Codice Etico

1.7. Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Società: <https://www.unionesportivamalonno.it>

1.8. La Società assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico a tutti i livelli della propria organizzazione. A tutti i Destinatari è richiesto, in forza del rapporto di lavoro o del contratto che li lega a Unione Sportiva Malonno, l’obbligo di osservanza del Codice medesimo.

1.9. Nei rapporti contrattuali con i soggetti esterni di cui all’articolo 1.5, Unione Sportiva Malonno richiede la presa visione e l’accettazione del presente Codice Etico da parte della controparte a meno che la stessa sia dotata di un proprio codice etico, nel qual caso Unione Sportiva Malonno e la controparte si daranno reciprocamente atto di aver preso visione dei rispettivi codici di condotta a condizione che i principi contenuti nel Codice Etico della controparte siano compatibili con quelli della stessa Unione Sportiva Malonno.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 I Destinatari del Codice Etico sono tenuti al rigoroso rispetto dei seguenti principi fondamentali:

Principi olimpici

2.2 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la vigorosa osservanza dei valori olimpici. Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Legalità

2.3 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali.

2.4 I soggetti destinatari del Codice Etico dovranno conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

2.5 Il perseguimento degli interessi di Unione Sportiva Malonno non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà.

2.6 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale.

Inclusività e non discriminazione

2.7 Unione Sportiva Malonno condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti.

2.8 Unione Sportiva Malonno promuove una politica di “tolleranza zero” per la discriminazione e le violenze, indipendentemente dal genere, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità, al fine di garantire uno sport aperto ed inclusivo.

2.9 I soggetti destinatari del Codice Etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione alle opinioni politiche.

Tutela della persona

2.10 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona.

2.11 È rigorosamente vietato ogni ricorso a pratiche dopanti.

2.12 I destinatari del Codice Etico devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

Inoltre, promuoviamo l’inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

Imparzialità

2.13 Unione Sportiva Malonno è contraria ad ogni forma di discriminazione incluse quella sociale, di razzismo, di xenofobia, di intolleranza.

2.14 Unione Sportiva Malonno si impegna ad evitare ogni discriminazione dalle proprie condotte e a rispettare, nelle relazioni con i propri stakeholder, le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, stato di salute, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità.

Probità

2.15 Nell'ambito dell'attività svolta per Unione Sportiva Malonno, i Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società, la normativa sportiva applicabile, ed il Codice Etico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Unione Sportiva Malonno può giustificare la loro inosservanza.

2.16 Unione Sportiva Malonno è contraria ad ogni forma di violenza. Tutte le attività di Unione Sportiva Malonno devono essere svolte con onestà, integrità e correttezza nel rispetto degli stakeholder, di volta in volta, interessati e in un quadro di concorrenza sportiva e di business leale.

2.17 In particolare, Unione Sportiva Malonno si aspetta dalle Risorse umane e dagli atleti, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Società, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla. Essi devono operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con gli Amministratori di Unione Sportiva Malonno, con le società concorrenti, con i rappresentanti degli organi sportivi e delle pubbliche amministrazioni e in genere con tutte le terze parti, siano esse controparti negoziali o altri stakeholder.

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

2.18 Nella conduzione di qualsiasi attività di Unione Sportiva Malonno o per conto di Unione Sportiva Malonno, i Destinatari devono sempre evitare situazioni ove essi stessi siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse rispetto ad altre parti coinvolte. I Destinatari sono tenuti a segnalare il verificarsi di tali situazioni.

2.19 I Destinatari non devono cercare di trarre un vantaggio personale indebito, perseguire un interesse diverso dagli obiettivi sociali di Unione Sportiva Malonno, né agire in contrasto con i doveri contrattuali e/o fiduciari che li legano alla Società.

2.20 Non vi devono essere conflitti di interesse nella conduzione di rapporti con atleti, personale tesserato, amministratori e rappresentanti di altre società sportive o di organismi sportivi, oppure con intermediari sportivi.

2.21 Particolare attenzione dovrà inoltre essere usata nel caso di operazioni con parti correlate, peraltro oggetto di specifica disciplina contenuta nelle apposite procedure interne della Società.

Trasparenza e completezza dell'informazione

2.22 Le Risorse umane di Unione Sportiva Malonno, nelle relazioni con i terzi, siano essi controparti negoziali o altri stakeholder, sono tenute a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali (cfr. articoli 9 e 10) in modo tale che, nell'impostare i rapporti con la Società, i terzi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, Unione Sportiva Malonno ha cura di specificare ai contraenti i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e

comprensibile. Sostenibilità e impatto sociale

Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

2.23 Lo sport, attraverso i propri valori, può facilitare e contribuire ad un maggiore impatto sociale soprattutto nelle giovani generazioni. Unione Sportiva Malonno riconosce il proprio ruolo nella società e, avvalendosi di una componente sociale essenziale, quale rappresentata dallo sport, contribuisce attivamente, - nel quadro proposto dalle Nazioni Unite – al raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Creare valore e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder rappresenta una priorità per Unione Sportiva Malonno, che è consapevole di ricoprire un ruolo importante nella comunità dove opera. Per questo la Società riconosce l'importanza di integrare la sostenibilità nel proprio business impegnandosi a rendicontare periodicamente il proprio impatto sociale e ambientale nel bilancio di sostenibilità.

2.24 Unione Sportiva Malonno si impegna ad apportare continui miglioramenti per la tutela dell'ambiente, minimizzando l'impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività sociali e dalla gestione, costruzione e manutenzione dei siti e degli impianti di proprietà. Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

2.25 Nell'ambito delle proprie attività sociali e dei rapporti con i terzi, Unione Sportiva Malonno si impegna a adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell'ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti.

2.26 Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

Lealtà sportiva

2.27 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo.

2.28 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

2.29 I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano pertanto a denunciare la pratica di doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

3. PARITÀ DI GENERE, UGUAGLIANZA NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA, NON DISCRIMINAZIONE E NON VIOLENZA

3.1 Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

3.2 Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i già menzionati diritti dei tesserati.

3.3 Tutti gli atleti, maggiorenni e minorenni, sono tenuti al rispetto principi fondamentali di non discriminazione e di non violenza nell'ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti della propria e dell'altra squadra.

3.4. Gli allenatori e tutti i componenti dello staff tecnico devono adottare modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.

4. TUTELA DELLA PERSONA

4.1 Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

4.2 Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i già menzionati diritti dei tesserati.

5. RISORSE UMANE

5.1 I rapporti tra colleghi, anche con differenti livelli gerarchici e nel rispetto dei ruoli esercitati, devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza, lealtà e correttezza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

5.2 I responsabili di strutture organizzative e di specifiche attività devono esercitare i poteri connessi alla propria funzione e/o alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, mantenendo la fedeltà a Unione Sportiva Malonno ed ai suoi organi amministrativi, e, al contempo, rispettando la dignità dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale. Per quanto concerne le modalità di esercizio dei poteri attribuiti si dovrebbe fare espresso riferimento alle previsioni dello Statuto ed al sistema di deleghe e attribuzioni della Società.

5.3 Le Risorse Umane devono prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni osservando le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal/dai propri responsabili e, in generale, dalla Società.

Politica di gestione del capitale umano

5.4 Unione Sportiva Malonno si impegna affinché, al suo interno, si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

5.5 Unione Sportiva Malonno vigila affinché le Risorse umane si comportino e siano trattate con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi che regolano i rapporti di lavoro, dal "Codice del lavoro" adottato in azienda e da ogni altra norma interna applicabile.

5.6 All'interno della propria organizzazione Unione Sportiva Malonno non tollera nessuna forma di discriminazione, sfruttamento, molestia, mobbing, isolamento per motivi personali o di lavoro;

situazioni di tale portata saranno perseguite e punite con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

5.7 Unione Sportiva Malonno non applicherà alcuna sanzione disciplinare o contrattuale nei confronti delle Risorse umane o di altri collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Società. Unione Sportiva Malonno tutela chi in buona fede e in modo circostanziato segnala tali situazioni, come meglio specificato all'articolo 16 che segue.

Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

5.8 Unione Sportiva Malonno è contraria al "lavoro nero" e al lavoro infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta di sfruttamento del lavoro o che offenda la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Le Risorse umane vengono correttamente e integralmente informate dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dal contratto.

5.9 Unione Sportiva Malonno promuove l'accrescimento culturale del proprio personale, valorizzandone la professionalità e la personalità mettendo a disposizione adeguati strumenti formativi.

5.10 Le attività di selezione di nuove Risorse umane, nonché la gestione delle politiche retributive e dei percorsi di carriera, sono informate a criteri strettamente meritocratici.

Principi specifici applicabili al settore giovanile

5.11 Valore primario per Unione Sportiva Malonno è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

5.12 A tal fine, Unione Sportiva Malonno richiede l'osservanza, da parte di tutte le persone che lavorano nell'ambito del settore giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati.

5.13 Unione Sportiva Malonno fa obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando, nei limiti della propria responsabilità, che gli stessi restino senza sorveglianza.

5.14 Le relazioni con i giovani atleti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica.

5.15 Unione Sportiva Malonno non tollera nessuna forma di abuso sui giovani atleti, sia esso psicologico o fisico.

5.16 La guida e l'educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale, ed il fair play nello sport in particolare.

5.17 Unione Sportiva Malonno richiede il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani: a tale fine, essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei comportamenti che ne possano implicare, anche indirettamente, l'abuso e lo sfruttamento commerciale.

5.18 Unione Sportiva Malonno condanna l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

5.19 Unione Sportiva Malonno si adopera affinché nell'allenamento e nelle gare siano sviluppate le abilità tecniche di tipo motorio, la cultura dell'impegno, un sano agonismo, il positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali.

6. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1 Unione Sportiva Malonno si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte delle Risorse umane ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

6.2 Le attività della Società si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. In particolare, la gestione del "sistema sicurezza" è improntata ai seguenti principi:

- valutare e gestire i rischi, ivi inclusi quelli che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione con azioni coerenti tra loro che integrino la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

6.3 Unione Sportiva Malonno si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, ad assicurare la sicurezza del pubblico che accede ai propri impianti per l'intrattenimento sportivo.

7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1 Le Risorse umane di Unione Sportiva Malonno devono conoscere e rispettare, i principi di condotta generali e speciali emanati dalla Società con riferimento ai rapporti e agli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e in materia di omaggi e liberalità. Tali principi di condotta devono essere applicati in tutti gli ambiti di attività di Unione Sportiva Malonno ove ci si relazioni con Pubbliche Amministrazioni e loro rappresentanti. In particolare:

- nelle richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti relativi alle attività svolte dalle Società;
- in tutte le occasioni di contatto con incaricati di effettuare verifiche ispettive e sopralluoghi presso le sedi di Unione Sportiva Malonno, finalizzate alla verifica del rispetto di prescrizioni e/o di adempimenti di legge;

- in tutte le occasioni di contatto con Pubbliche Amministrazioni per ragioni istituzionali, commerciali o di fornitura;

- nell'adempiere ad obblighi o prescrizioni date dalla Pubblica Amministrazione.

7.2 Unione Sportiva Malonno si comporta correttamente e con trasparenza nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa.

7.3 I rapporti di Unione Sportiva Malonno con i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici - a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno - e concessionari di pubblico servizio) si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: Unione Sportiva Malonno non intende creare il minimo sospetto di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

7.4 Unione Sportiva Malonno condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione anche nei confronti di soggetti privati, per i quali si rimanda al successivo articolo 7.6. Qualunque tentativo di estorsione, concussione o induzione a dare utilità indebite da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio dovrebbe essere segnalato senza indugio.

7.5 I Destinatari del Codice Etico devono comunicare i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

7.6 Alla luce di quanto sopra, nessun Destinatario può:

- cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni interessate, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto delle stesse;

- offrire, promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità non dovuti, sotto qualsiasi forma e anche in modo indiretto, a qualunque soggetto (sia esso dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o soggetto privato incaricato di pubblico servizio, o a soggetti loro congiunti, affini, conviventi e soggetti ad essi in qualche modo collegati), in vista del compimento di un atto d'ufficio o per influenzarne illecitamente una decisione che sia volta a promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni o di sollecitazione da parte del medesimo beneficiario. Alle Risorse umane è consentito offrire omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto previsto dalla procedura "Omaggi e liberalità";

- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;

- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);

- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per Unione Sportiva Malonno;

- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;

- ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione,

tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;

- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;

- scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

7.7 Costituisce violazione della politica istituzionale di Unione Sportiva Malonno adottare condotte che configurano il reato di corruzione anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti vietate.

7.8 In linea generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Unione Sportiva Malonno devono essere gestiti da soggetti delegati o comunque autorizzati.

7.9 Unione Sportiva Malonno agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

7.10 Nello svolgimento della propria attività, Unione Sportiva Malonno opera in modo lecito e corretto collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

7.11 In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno dovrebbe distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

7.12 Nessuno dovrebbe tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti.

7.13 Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità competenti.

8. CONTRIBUTI A FINI POLITICI

8.1 Tali contributi richiedono la preventiva approvazione da parte del Consiglio direttivo della Società e devono essere erogati nei limiti e nelle forme previsti dalla normativa applicabile.

9. RAPPORTI CON FORNITORI, LICENZIATARI, PARTNER E ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI

9.1 Unione Sportiva Malonno imposta i rapporti con Fornitori, Licenziatari e Partner esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle dinamiche di mercato.

9.2 In particolare, Unione Sportiva Malonno si adopera per selezionare i Fornitori ed i Licenziatari sulla base di criteri di valutazione che includano, oltre alla qualità ed economicità dell'offerta, aspetti quali reputazione, affidabilità, professionalità, efficienza e sostenibilità, tali da permettere di impostare un solido e duraturo rapporto fiduciario Unione Sportiva Malonno evita accordi con fornitori di dubbia

reputazione che possano non rispecchiare i valori espressi nel presente Codice Etico in linea con i principi del Global Compact promosso dall'ONU, quali il rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro, dei diritti umani e i principi di legalità, rispetto della concorrenza e lotta alla corruzione.

9.3 I medesimi principi sono adottati nella valutazione dei Partner, cui si richiede la condivisione dei valori del presente Codice Etico, anche per salvaguardare la reputazione del brand e della società Unione Sportiva Malonno.

9.4 Unione Sportiva Malonno si aspetta che i Fornitori, i Licenziatari e i Partner non ricevano alcuna indebita pressione ad effettuare prestazioni non previste contrattualmente.

9.5 Nel richiedere l'adesione al presente Codice Etico per quanto a loro applicabile (si veda articolo 1.9), Unione Sportiva Malonno si aspetta da Fornitori, Licenziatari, Partner e Altri soggetti comportamenti conformi ai principi ivi contenuti. Comportamenti contrastanti possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto con Unione Sportiva Malonno, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione del contratto stesso.

9.6 Nessun Destinatario del presente Codice Etico può promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità, direttamente o indirettamente e sotto qualunque forma, a qualsiasi individuo che rappresenti una controparte per Unione Sportiva Malonno (sia esso amministratore, direttore generale, dirigente o dipendente di una società privata, o ancora un sindaco o un liquidatore) allo scopo di orientarne una decisione o di influenzare il compimento d atti o la conclusione di accordi commerciali o, in generale, per promuovere o favorire illecitamente gli interessi di Unione Sportiva Malonno oppure per danneggiare scorrettamente un concorrente. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto stabilito dalla procedura "Omaggi e liberalità".

10. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

Comunicazioni sociali e registrazioni contabili

10.1 La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Le funzioni aziendali interessate sono tenute ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

10.2 Per ogni operazione è conservata agli atti la documentazione di supporto che consente:

- (i) l'agevole registrazione contabile;
- (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi;
- (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

10.3 Ciascuna registrazione dovrebbe riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Controlli interni

10.4 È politica della Unione Sportiva Malonno diffondere a tutti i livelli una cultura orientata all'esercizio del controllo, caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli interni e dalla coscienza del contributo positivo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

10.5 Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società con l'obiettivo di assicurare l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché dello statuto e delle procedure interne.

10.6 La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi efficace riguarda, a vario titolo, ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente gli amministratori, i componenti degli responsabili interni e tutte le Risorse umane, ciascuno nell'ambito della propria funzione, dovrebbe contribuire alla definizione, funzionamento e monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

10.7 Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità organizzative sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale e a farne partecipi i propri collaboratori.

10.8 Gli Amministratori e le Risorse umane non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci, degli azionisti e della Società di revisione.

10.9 Alla luce di quanto sopra:

- il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
- non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;
- gli Amministratori non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, se non attraverso proprie risorse;
- si devono perseguire gli scopi statutari;
- la gestione del patrimonio sociale dovrebbe essere coerente con la realtà organizzativa e di business di Unione Sportiva Malonno, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

10.10 Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni e nelle altre eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.).

10.11 È fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee societarie, traendo in inganno o in errore i soci.

11. COMUNICAZIONE AZIENDALE E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

11.1 La comunicazione, all'interno ed all'esterno della Società, dovrebbe essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erranee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura per la Società.

11.2 A tutela della reputazione della Società, del valore del brand e della riservatezza delle informazioni, la comunicazione ai media e al pubblico di informazioni relative a Unione Sportiva Malonno è gestita esclusivamente dai portavoce e dalle strutture organizzative espressamente

preposte: i restanti Destinatari devono astenersene.

Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

11.3 Non devono essere comunicate all'esterno, anche attraverso i digital e social media, informazioni riservate relative a Unione Sportiva Malonno non già rese pubbliche (quali a titolo di esempio, contratti, procedimenti disciplinari e giudiziari, elementi retributivi, ecc); è altresì vietato diffondere contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di proprietà di Unione Sportiva Malonno, senza autorizzazione.

11.4 Ai Destinatari è richiesto di non pubblicare informazioni non veritiere, diffamatorie, lesive dell'immagine di Unione Sportiva Malonno o lesive della dignità di qualunque altro soggetto esterno, in qualche modo associate o associabili a Unione Sportiva Malonno.

11.5 Le informazioni ed i documenti riservati, i progetti di lavoro, il know-how vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente interessati. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

11.6 Qualora terze persone, deliberatamente e/o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ad un Destinatario del presente Codice Etico, quest'ultimo dovrebbe darne tempestiva comunicazione ai propri referenti nell'ambito dell'organizzazione.

12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

12.1 Unione Sportiva Malonno adotta misure organizzative e di sicurezza per il corretto trattamento dei dati personali di cui sia in possesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

12.2 I dati personali vanno trattati in proporzione al consenso ricevuto e alle finalità del trattamento, e non divulgati all'esterno senza consenso. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

13. INCASSI E PAGAMENTI

13.1 Unione Sportiva Malonno esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, ove applicabili, e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

13.2 A tal fine le Risorse umane devono operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;

13.3 Le controparti di Unione Sportiva Malonno si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

13.4 Con particolare riguardo alla tracciabilità ed alla conservazione delle registrazioni, i Destinatari devono osservare le seguenti prescrizioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di denaro fatti da o a favore della Società non possono essere effettuati in denaro contante né possono essere utilizzati libretti al portatore ed altri mezzi assimilabili al contante; fatta eccezione per l'attività di vendita di biglietti per eventi di intrattenimento sportivo, e per l'acquisto del materiale della Società;

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;

- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dai Soggetti delegati;

- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società né fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società.

14. PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

14.1 Il patrimonio sociale di Unione Sportiva Malonno dovrebbe essere gestito in modo efficiente ed onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice Etico concorrono a preservarne l'integrità ed il valore, a tutela degli azionisti, dei creditori e degli investitori. Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

14.2 Atleti e Risorse umane hanno la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che sono loro affidati da Unione Sportiva Malonno e devono contribuire a garantire la salvaguardia dell'intero patrimonio aziendale, rispettando le procedure operative e di sicurezza stabilite dalla Società.

Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

14.3 Il brand di Unione Sportiva Malonno, in tutte le sue declinazioni, dovrebbe essere protetto e valorizzato. Ogni Destinatario dovrebbe attenersi alle limitazioni e previsioni contrattuali che regolano l'utilizzo del brand e alle modalità di godimento dei diritti contrattualmente acquisiti.

14.4 In ogni caso, i documenti afferenti all'attività della Società, le dotazioni aziendali, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o immateriale, messo a disposizione e/o ceduto, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive, della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini della Società e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati per scopi personali né essere trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.

15. PREVENZIONE DEI REATI E MODELLI ORGANIZZATIVI INTERNI

15.1 Unione Sportiva Malonno si attende che i Destinatari, ciascuno nell'ambito delle proprie attività svolte per Unione Sportiva Malonno non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati di cui al d.lgs. 231/2001.

15.2 Unione Sportiva Malonno si è dotata di un Linee guida ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di procedure interne, al fine di indirizzare l'operato della Società in modo da limitare in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

15.3 Unione Sportiva Malonno si attende che i Destinatari del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuno nell'ambito delle proprie attività svolte per Unione Sportiva Malonno, non pongano in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

16. REGOLE DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

16.1 Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di doping: Unione Sportiva Malonno condanna la pratica del doping e si impegna al fine di scongiurare l'utilizzo involontario di sostanze dopanti, agendo nel pieno rispetto delle normative sportive internazionali e nazionali applicabili.

16.2 Unione Sportiva Malonno si adopera per diffondere la cultura della lotta alle pratiche di match-fixing, in sintonia con gli organi sportivi internazionali e nazionali. Adotta a tal proposito iniziative interne di formazione e impone divieti e regolamenti ai propri tesserati.

16.3 Fermi i principi di comportamento sin qui indicati, ciascuno dei soggetti Destinatari del presente Codice Etico dovrebbe comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In particolare:

a) quanto alle competizioni sportive: dovrebbe astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle stesse. È vietata qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società sportive, rappresentanti di F.I.P. e F.I.B.A. finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di atleti o di tesseramenti;

b) quanto ai rapporti con le Autorità sportive: intrattiene, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con le Autorità, coopera con esse, salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, produce e fornisce tutti i documenti richiesti dalle Autorità senza omissioni o manomissioni;

c) quanto ai rapporti con atleti (anche terzi), altri tesserati (anche terzi) e intermediari: si astiene dallo svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di atleti e tecnici se non nell'esclusivo interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile. È fatto divieto di pattuire o comunque corrispondere a intermediari o comunque a tesserati, compensi, premi o indennità non giustificati e/o in violazione della normativa applicabile;

d) quanto ai rapporti con la tifoseria: promuove un tifo leale e responsabile. Unione Sportiva Malonno si astiene in ogni caso dal contribuire, con interventi finanziari o altre agevolazioni illecite, alla costituzione o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi;

e) quanto al doping: si dovrebbe attenere scrupolosamente alle norme dettate in materia di lotta al doping e per la salvaguardia della salute fisica e mentale degli atleti nonché della correttezza delle competizioni sportive;

f) quanto al match-fixing: si dovrebbe astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui la Società partecipa e comunque organizzati nell'ambito della F.I.P. e della F.I.B.A.

16.4 Ciascuno dei Destinatari che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti contrari ai principi indicati nel precedente articolo 16.3, devono informare, senza indugio, la Procura federale.

16.5 Ciascuno dei Destinatari si astiene dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, secondo quanto previsto dall'art. 11.4.

17. ATTUAZIONE SISTEMA SANZIONATORIO

17.1 L'impegno della Società è focalizzato al raggiungimento delle best practice relativamente alle sue responsabilità di business, etiche e sociali verso i suoi azionisti, il suo capitale umano e gli altri stakeholder, Il Codice Etico definisce le aspettative della Società nei confronti dei Destinatari e la responsabilità di cui questi devono farsi carico per trasformare tali politiche in azioni concrete.

17.2 La Società e, in primis, i suoi amministratori e i dirigenti, si impegnano affinché tali politiche ed aspettative siano comprese e messe in pratica nell'organizzazione. Essi sono responsabili nei confronti degli responsabili interni della Società e sono tenuti a farsi parte attiva affinché gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

17.3 Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con Unione Sportiva Malonno. I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Società con le conseguenze contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti.

17.4 Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di Risorse umane per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile, nonché con il "Codice del Lavoro", ove applicabile. Per gli atleti si applicano i contratti e la normativa pertinente.

17.5 Per gli Altri collaboratori, i Fornitori, i Licenziatari ed i Partner, Unione Sportiva Malonno si riserva la facoltà di risoluzione del contratto o l'applicazione di altre azioni di tipo contrattuale, in virtù di clausole specificatamente previste allo scopo, come già richiamato all'articolo 9.5.

17.6 Gli Amministratori valutano l'adeguatezza del presente Codice Etico rispetto all'evoluzione del business o della principale normativa applicabile.

17.7 All'Organismo di Vigilanza, oltre alle proprie competenze relative al Linee guida adottato dalla Società, è richiesto altresì di esprimere pareri vincolanti in merito alla opportunità di revisione del presente Codice Etico, nonché di politiche e procedure interne allo scopo di garantirne la coerenza con lo stesso Codice Etico.

18. SEGNALAZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO

18.1 Eventuali situazioni di sospetta violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, da parte di uno o più Destinatari, possono essere segnalate, senza indugio, da qualunque Destinatario, purché la segnalazione sia in buona fede e circostanziata, ovvero fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

18.2 Per la raccolta delle segnalazioni è stato istituito la seguente casella di posta elettronica: safeguarding@unionesportivamalonno.it

18.3 Le segnalazioni saranno gestite tempestivamente e attraverso un processo predefinito. Unione Sportiva Malonno richiede che le segnalazioni vengano fatte in forma nominativa, impegnandosi a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Unione Sportiva Malonno o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

18.4 Unione Sportiva Malonno tutela il Segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o di penalizzazione: ove tali atteggiamenti fossero riscontrati, Unione Sportiva Malonno agirà di conseguenza.

Inoltre, promuoviamo l'inclusione di tutti i membri della comunità, incoraggiando la partecipazione attiva e il rispetto reciproco.

18.5 Ugualmente Unione Sportiva Malonno potrà reagire ai sensi della normativa applicabile verso chi, consapevolmente, dovesse effettuare segnalazioni false, infondate o pretestuose.